

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1974

Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 272 del codice di procedura penale, che è rubricato oggi « *durata massima della custodia preventiva* » ha avuto una storia tormentata. È passato da una formulazione anodina nei codice Rocco (approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399) dove si prevedevano dei controlli ordinatori, da parte della Procura della Repubblica e della Procura generale, sui ritardi istruttori, ma nessun limite alla carcerazione preventiva, alle novelle del 1944 e 1955 e 1970 con le quali è stato introdotto il criterio dei limiti nella carcerazione preventiva (leggi 18 giugno 1955, n. 517, e il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192 e la legge di conversione 1° luglio 1970, n. 406, con cui l'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dall'attuale versione).

L'ultimo provvedimento, concepito ed attuato per scopi non certo umanitari, ma meramente demagogici, trovò opposizione alla Camera e al Senato da parte dei Gruppi del MSI - Destra nazionale. A nostro giudizio infatti non si curano i mali della giustizia interferendo negativamente sull'amministrazione stessa della giustizia, come non si

combatte la criminalità distruggendo i Tribunali. Tale sistema ci ricorda da una parte il fenomeno della sovrapproduzione di provvedimenti di amnistia e condono al fine di sgombrare gli archivi delle sedi giudiziarie ed il noto metodo di distruggere il termometro per curare gli attacchi febbrili.

I limiti della custodia preventiva hanno aperto le porte del carcere, per decorso di termini, frutto di pericolosità criminale, senza alcuna giustificazione, con le conseguenze che la stampa di informazione ha diffuso destando enorme impressione. Noi ci rendiamo conto che i limiti alla carcerazione preventiva trovano una giustificazione umana e giuridico-costituzionale, ma è solo apparente. Coloro che ritengono che il protrarsi nel tempo dei giudizi e conseguentemente della durata della costrizione degli imputati nei ferri della giustizia punitiva contrasti con la legge sui diritti dell'uomo e soprattutto con i principi di libertà sanciti e tutelati dalla Costituzione, dicono una verità, enunciano un principio ma non si rendono conto che anche l'umiliazione di un giorno di galera contrasta, per un innocente contro

tali principi. Non è la misura che viola un principio è il criterio. Infatti è la disinvoltura di certi magistrati e in particolare spesso la mancanza del senso del limite che creano situazioni inconcepibili in un contesto di alta civiltà. Il procedimento accusatorio sarebbe un rimedio all'inquisizione che protrae nel tempo i procedimenti con controlli scaturiti da sentenze della Corte costituzionale che tutelano i cosiddetti diritti della difesa che, nella realtà, sono solo una lieve attenuazione del rigore inquisitorio. In attesa della riforma del codice di procedura penale per evitare le clamorose conseguenze negative della apertura delle porte del carcere a feroci delinquenti, si propone una modifica dell'attuale testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

Già dinanzi alla 2^a Commissione permanente (Giustizia ed autorizzazioni a procedere) del Senato (atti V legislatura 2^a 1259-A) nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 1^o maggio 1970, numero 192, vennero espresse pesanti riserve.

« La 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha ampiamente esaminato e discusso il decreto-legge 1^o maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso.

Facendo proprie le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, la 2^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole al decreto-legge; non senza rilevare la ristrettezza di tempo disponibile per discutere ponderatamente una materia così vasta e complessa.

Contemporaneamente la Commissione non ha mancato di richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sulla opportunità — per non dire la necessità — che, di fronte a problemi così gravi e delicati come quelli legati alla riforma dei codici, non si legiferi sotto la pressione particolare di questo o quell'evento; ma secondo una visione organica delle norme penali e di procedura che devono essere armonizzate con la Costituzione e con la coscienza civile della Nazione.

Il decreto-legge, sottoposto all'esame e alla approvazione del Senato per essere convertito in legge, trae la sua origine immediata

dalla sentenza n. 64 del 1970 della Corte costituzionale; sentenza secondo la quale sono state dichiarate illegittime le norme che consentono la carcerazione preventiva senza fissare i limiti massimi di durata e senza richiedere l'obbligo di motivazione dell'atto con cui l'imputato viene privato della libertà personale.

Di conseguenza il decreto-legge n. 192 prevede la modifica e sostituzione degli articoli 272 e 275 del codice di procedura penale.

La novità centrale — introdotta con il decreto-legge di cui stiamo occupandoci — riguarda la durata massima della carcerazione preventiva, non solo durante la fase istruttoria ma estesa anche al giudizio e ai vari gradi di esso. Rispetto a tale innovazione fondamentale (che si collega direttamente all'articolo 13 della Costituzione) la Camera dei deputati ha modificato in senso più restrittivo l'originaria formulazione dell'articolo 3 del decreto-legge.

Infatti l'allarme e la reazione suscitati in molti settori qualificati (Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia; Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, eccetera) sono stati tali e così clamorosi da rendere necessaria una revisione dell'originaria stesura: imputati con condanne a molti anni di reclusione e perfino all'ergastolo sono stati scarcerati.

Pertanto l'articolo 3 della Disposizione transitoria del decreto-legge è stata così modificata dalla Camera dei deputati: " La durata complessiva della custodia preventiva... per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 577, 579, 628, 629, 630 del codice penale non può superare il doppio dei termini stessi ".

Pertanto, anche in considerazione della ormai imminente scadenza dei termini costituzionali della conversione in legge e tenute presenti le considerazioni formulate, il relatore raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge ».

Le riserve costituzionali cadono perchè con la modifica proposta, non viene violato il principio tutelato dalla Costituzione, e riaffermato dalla sentenza n. 64 del 1970, ma semplicemente regolato con legge ordinaria.

Si impone l'accoglimento del disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 272 del codice di procedura penale (modificato dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, sulla determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, convertito, con modificazioni, in legge 1° luglio 1970, n. 406), quinto comma, è modificato mediante l'aggiunta del seguente comma:

« Tale norma non si applica, nei casi previsti nei nn. 1 e 2 del primo comma del presente articolo quando, per i delitti per i quali si procede, sia intervenuta sentenza di condanna nel giudizio di primo grado e nel grado di appello ».